



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

- VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- VISTO** l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», e che «i criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto»;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- VISTO** l'art.11, comma 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851 UE, che prevede tra l'altro “...*Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali...*”, nonché l'articolo 40 della medesima direttiva;
- VISTA** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

- VISTO** il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
- VISTA** la decisione della Commissione n. 2000/532/Ce, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
- CONSIDERATO** che esiste un mercato per il gesso recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tale materiale è utilizzabile nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- CONSIDERATO** che dall'istruttoria effettuata è emerso che il gesso recuperato, che soddisfa i requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTA** la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) con nota del

ADOTTA
il seguente regolamento

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti a base di gesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), elencati altresì all'allegato 1, lettera a) del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. . In via preferenziale, i rifiuti a base di gesso derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di gesso recuperato provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto rifiuti non elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente regolamento, ovvero rifiuti elencati in tale Allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184- ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

- a) “*rifiuti a base di gesso*”: rifiuti a base di gesso provenienti da attività di costruzione e demolizione, da stampi a base di gesso e dalla produzione di manufatti in gesso di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1.;
- b) “*gesso recuperato*”: rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- c) “*lotto di gesso recuperato*”: un quantitativo di gesso recuperato non superiore a 500 tonnellate.
- d) “*produttore di gesso recuperato*”: il gestore dell'impianto autorizzato al recupero di rifiuti a base di gesso;
- e) “*dichiarazione di conformità*”: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore di gesso recuperato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le caratteristiche del gesso recuperato;
- f) “*autorità competente*”: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 3
(Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti a base di gesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come gesso recuperato se, a seguito del trattamento di recupero, sono conformi ai criteri di cui all'Allegato 1.

Articolo 4 *(Scopi specifici di utilizzabilità)*

1. Il gesso recuperato è utilizzato per:
 - a) impieghi del gesso nell'industria delle lastre di gesso, leganti, intonaci a base di gesso, elementi di gesso per controsoffitti e blocchi di gesso in sostituzione del gesso naturale;
 - b) impieghi nell'industria del cemento in sostituzione del gesso naturale;
 - c) impieghi come assorbente industriale in sostituzione del gesso naturale.

Articolo 5 *(Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni)*

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il produttore del rifiuto destinato alla produzione di gesso recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di gesso recuperato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di gesso recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di gesso recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il produttore di gesso recuperato conserva presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo. 4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il produttore di gesso recuperato preleva un campione da ogni lotto di gesso recuperato prodotto in conformità alla norma UNI 10802. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2, che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 6 **(Sistema di gestione)**

1. Il produttore di gesso recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 **(Monitoraggio)**

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo anche attraverso il sistema ReCER il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica valuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.

Articolo 8 **(Norme transitorie e finali)**

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di gesso recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'Autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Titolo III-bis, Parte II o del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del medesimo decreto legislativo. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 del medesimo decreto.
2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento relativo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, Parte II, del medesimo decreto, i produttori di gesso recuperato operano in conformità ai titoli posseduti precedentemente all'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione risulti in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies o 208, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di gesso recuperato operano, fino al rilascio del provvedimento di rinnovo, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Il gesso recuperato prodotto sino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può continuare ad essere gestito in

conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV o del Titolo III-bis Parte II, del medesimo decreto.

4. A seguito dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, ovvero dell'avvenuto decorso dei termini di efficacia relativi alla comunicazione aggiornata, i produttori di gesso recuperato operano nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin

Allegato 1 (articolo 3)

a) Rifiuti ammissibili.

Per la produzione di gesso recuperato sono ammessi i seguenti rifiuti non pericolosi ad esclusione dei gessi trattati con vernici colorate o additivi specifici al fine di migliorarne l'idrorepellenza, identificati nella Tabella 1. Non sono comunque ammessi rifiuti di gesso selezionati dai rifiuti misti di attività di costruzione e demolizione.

Codici EER ammissibili.
10.12.06 stampi di scarto (limitatamente agli stampi a base di gesso)
10.13.99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti a base di gesso della produzione delle industrie del gesso e relativi manufatti).
17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01

Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di gesso recuperato

b) Verifiche sui rifiuti a base di gesso in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di gesso recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore di gesso recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede allo scarico dei rifiuti identificando la presenza di eventuali rifiuti rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1 del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di gesso recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti a base di gesso, come definiti dalla lettera a) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione di gesso recuperato avviene mediante fasi meccaniche quali, a mero titolo esemplificativo:

- 1) frantumazione;
- 2) vagliatura;
- 3) selezione granulometrica;
- 4) separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegue il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento. Durante la fase di verifica di conformità del gesso recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità del gesso recuperato

Per ogni lotto di gesso recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alle seguenti tabelle a seconda degli scopi specifici di cui all'articolo 4, cui sono destinati i lotti di gesso recuperato prodotto. Il gesso recuperato deve essere privo di amianto a seguito di analisi qualitative eseguite con tecniche di microscopia elettronica analitica (microscopio elettronico a scansione equipaggiato con sistema di microanalisi) volte ad evidenziare assenza/presenza di fibre di amianto.

d.1.) Caratteristiche del gesso recuperato ai fini della produzione di lastre di gesso, leganti e intonaci a base di gesso, elementi di gesso per controsoffitti e blocchi in gesso (articolo 4, comma 1, lett. a).

Il gesso recuperato riutilizzato per la produzione di lastre di gesso, leganti e intonaci a base di gesso, elementi di gesso per controsoffitti e blocchi in gesso deve risultare conforme ai requisiti indicati nelle Tabelle 2 e 3. Le analisi dovranno essere eseguite applicando metodiche analitiche

riconosciute in ambito nazionale e/o internazionale.

Parametri tecnici	valori limite
granulometria	≤ 50 mm (≤= 15)
umidità (H ₂ O)	<10%
solfo di calcio biidrato (CaSO ₄ x 2H ₂ O)	> 80% in peso sulla sostanza secca
carbonio organico totale TOC	< 1,5% in peso
odori	inodore
colore	bianco
sali di magnesio, solubili in acqua (MgO)	< 0,10 % in peso
sali di sodio, solubili in acqua (Na ₂ O)	< 0,05% in peso
sali di potassio, solubili in acqua (K ₂ O)	<0.05%
cloruri (Cl)	< 0,01% in peso
pH	6.0-9.0

Tabella 2- Parametri tecnici e valori limite

Analiti da ricercare	valori limite
As	< 0.20 mg/kg
Be	<0.7 mg/kg
Pb	< 2.00 mg/kg
Cd	< 0.5 mg/kg
CrIII	< 25 mg/kg
CrVI	Virtualmente assente
Co	<4.0 mg/kg
Cu	< 14 mg/kg
F	<0.01 mg/kg
Mn	<200.00 mg/kg
Ni	< 13 mg/kg
Hg	< 1.3 mg/kg
Se	< 16 mg/kg
Te	<0.3 mg/kg
Tl	<0.04 mg/kg
V	<26 mg/kg

Zn	< 50 mg/kg
radioattività	< 0.5 MeV

Tabella 3- Analiti da ricercare e valori limite

d.2) Caratteristiche del gesso recuperato per la produzione di cemento (articolo 4, comma 1, lett. b).

Per l'utilizzo del gesso recuperato nei cementifici devono essere rispettati i parametri riportati in Tabella 4.

Tabella 4- Parametri tecnici e valori limite

Parametri tecnici	Valori limite
granulometria	< 50 mm
umidità (H ₂ O)	< 10%
Solfato di calcio biidrato (CaSO ₄ *2H ₂ O)	≥ 80%, in peso sulla sostanza secca
Residui in carta	Max 1% in peso

Tabella 4- Parametri tecnici e valori limite

d.3) Caratteristiche del gesso recuperato utilizzato come assorbente industriale (articolo 4, comma 1, lett. c).

Per l'utilizzo del gesso recuperato come assorbente industriale devono essere rispettati i valori limite della Tabella 5 e la norma tecnica BS 7959 1,2 del 2004 - *Materials used for the control of liquid spillages*, e nello specifico alla parte 1: *Determination of sorbency* e alla parte 2: *Determination of water repellency or buoyancy for hydrophobic*.

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Amianto	Mg/Kg espressi come sostanza secca	100 (1)
(IDROCARBURIAROMATICI)		
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5

Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)		
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(k,)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(g, h,i)perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h)pirene.	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h) antracene	mg /kg espressi come sostanza secca	0.1
Indenopirene	mg /kg espressi come sostanza secca	0.1
Pirene	mg /kg espressi come sostanza secca	5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1

PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1
granulometria	mm	< 10
umidità (H ₂ O)	%	< 10
Solfato di calcio biidrato (CaSO ₄ *2H ₂ O)	%	≥ 80, in peso sulla sostanza secca

Tabella 5- Parametri tecnici e valori limite

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

e) Verifiche sul gesso recuperato

L'accertamento di conformità di cui alla lettera d) su un lotto di gesso recuperato è effettuato da una organizzazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 e rispondente per gli accertamenti prescritti ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025.

Allegato 2 (articolo 4)

In Tabella 6 si riporta un elenco delle norme tecniche per gli scopi specifici del gesso recuperato di cui all'articolo 4. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

Impiego	Idoneità tecnica
a) Industria del gesso e manufatti in gesso	

a.1) Leganti e intonaci a base di gesso	UNI EN 13279-1
a.2) Lastre di gesso	UNI EN 520
a.3) Lastre di gesso rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1: Lastre di gesso rinforzate con rete	UNI EN 15283-1
a.4) Lastre di gesso rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 2: Lastre di gesso con fibre	UNI EN 15283-2
a.5) Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova	UNI EN 14246
a.6) Blocchi in gesso	UNI EN 12859
b) Cemento	UNI EN 197-1
c) Assorbente industriale	Norma tecnica BS 7959 1,2 del 2004 parte 1 e 2

Tabella 6 – Norme tecniche per scopi specifici del gesso recuperato

Allegato 3 (articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA,
N. [•] DEL [•][•] [202•] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di gesso recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del regolamento [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore di gesso recuperato sopra indicato dichiara che

- il lotto di gesso recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in massa:

(NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)

- il predetto lotto di gesso recuperato è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di gesso recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 7.

<i>Caratteristiche dell'aggregato recuperato</i>	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (articolo 4)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13279-1: leganti e intonaci a base di gesso	<input type="checkbox"/> a.1)
<input type="checkbox"/> UNI EN 520: Lastre di gesso	<input type="checkbox"/> a.2)
<input type="checkbox"/> UNI EN 15283-1: Lastre di gesso rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1: Lastre di gesso rinforzate con rete;	<input type="checkbox"/> a.3)
<input type="checkbox"/> UNI EN15283-2: Lastre di gesso rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 2: Lastre di gesso con fibre	<input type="checkbox"/> a.4)
<input type="checkbox"/> UNI EN 14246: Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova	<input type="checkbox"/> a.5)
<input type="checkbox"/> UNI EN 12859: Blocchi in gesso	<input type="checkbox"/> a.6)
<input type="checkbox"/> UNI EN 197-1: Cemento	<input type="checkbox"/> b)
<input type="checkbox"/> Norma tecnica BS 7959 1,2 del 2004 parte 1 e 2: Assorbente industriale	<input type="checkbox"/> c)

Tabella 7 - Caratteristiche dell'aggregato recuperato

Il produttore di gesso recuperato dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 2016/679).

_____,
 lì, _____
 (NOTA: indicare luogo e data)

 (NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R.
 445/2000)